



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
CAPITANERIA DI PORTO DI MILAZZO
ORDINANZA

Il Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Milazzo

- VISTO** il Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 di “Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione”;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 di “Approvazione del Regolamento per l’esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)”;
- VISTA** la Convenzione internazionale del 1974 per la per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74) e relative norme di recepimento nazionale;
- VISTA** la Convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare (COLREG 72) e relative norme di recepimento nazionale;
- VISTA** la Legge 28 gennaio 1984, n. 84, e successive modificazioni, recante il riordino della legislazione nazionale in materia portuale;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 10/2015 recante il Regolamento di sicurezza del porto di Milazzo, nella versione consolidata vigente;
- VISTA** la propria nota prot. 15583 del 25.06.2026 di convocazione di un tavolo tecnico con le locali Forze di polizia e con l’Autorità di Sistema portuale dello Stretto sulla tematica delle emissioni sonore e luminose provenienti dalle unità navali, diverse da quelle previste dalla COLREG 72 e da quelle derivanti dalla normale operatività portuale, che possono interferire con le procedure di sicurezza di bordo o compromettere la sicurezza della navigazione portuale, all’esito del quale è emersa la necessità di disciplinare tale fenomeno ai fini della sicurezza della navigazione e portuale;
- CONSIDERATO** pertanto di dover procedere all’integrazione della sopra citata propria ordinanza recante il Regolamento di sicurezza del porto di Milazzo, con l’introduzione della disciplina applicabile alla tematica di cui al punto precedente vietando, ai fini della sicurezza della navigazione e portuale, le emissioni sonore e luminose a bordo delle unità che possano compromettere la percezione degli avvisi e dei segnali sonori e luminosi provenienti dalle unità medesime, dalle altre presenti in ambito portuale o dai fari e fanali portuali;
- VISTI** gli articoli 17, 30, 66, 68, 81, 1174 e 1231 del codice della navigazione e gli articoli 59 e 60 del relativo regolamento di esecuzione, parte marittima

ORDINA

Articolo 1

(Modifica dell’articolo 15 del “Regolamento di sicurezza del porto di Milazzo” approvato con Ordinanza n. 10/2015).

All’articolo 15, comma 1, del “Regolamento di sicurezza del porto di Milazzo”, rubricato “Divieti”, è inserita, dopo la lettera r), la seguente lettera s):

Nei porti del Circondario marittimo di Milazzo e nelle relative rade è vietato:

[...] OMISSIS

s) l'impiego di impianti e/o apparati di amplificazione e di diffusione sonora per finalità diverse da quelle volte alla diramazione di avvisi e/o informazioni ai passeggeri e all'equipaggio, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei soggetti destinatari presenti a bordo, nonché l'impiego di impianti e/o apparati che comportino emissioni luminose diverse dai segnalamenti di bordo.

Art. 2

(Obbligo di osservanza)

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che entra in vigore dalla data di pubblicazione e la cui inosservanza, salvo che il fatto non costituisca reato o diverso illecito amministrativo, sarà punita ai sensi dell'articolo 1174 e 1231 cod. nav.

La pubblicità del presente provvedimento viene assicurata mediante pubblicazione nella sezione "[Ordinanze](#)" del sito web istituzionale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera.

Milazzo, (data protocollo informatico)

IL COMANDANTE

C.F. (CP) Alessandro SARRO

documento elettronico firmato digitalmente ai sensi
del Dlgs 07.03.2005 n. 82

Firmato Digitalmente da/Signed by: ALESSANDRO SARRO
In Data/On Date: mercoledì 26 agosto 2026 07:59:10